

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CIG: 74174752E

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.torino

Stazione appaltante: Comune di Collegno P.zza
Municipio 1- 10093 COLLEGNO (TO)

RUP: dott.ssa N. Bollito

Recapiti RUP (mail/ fax/...): PEC posta@cert.comune.collegno.to.it,

Oggetto del bando: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla redazione del progetto definitivo & esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione dei laboratori della certosa reale di Collegno per inserimento dell'università degli studi di Torino, parte della direzione lavori e contabilità delle opere appaltate, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensiva delle attività di gestione informativa BIM

Importo stimato del Servizio in affidamento: €
347.011,39
Importo dei lavori € 3.366.000,00

Procedura di affidamento: Procedura aperta

Termine per presentazione offerta: 07/05/2018

Criterio affidamento: Offerta economicamente
più vantaggiosa

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che : *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

13) Se il servizio riguarda interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione NON è stata riservata all'Architetto.

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano **"... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti..."**. Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che **"...la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere..."**.

I contenuti di tale articolo sono stati più volte richiamati dall'ANAC, con la determina n °4/2015 e con le successive Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo IV punto 2.2.2.4).

Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n °21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico- artistico.

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta NON è adeguatamente motivata.

L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che **"... La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara."** Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016- Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 è previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da **"un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali"**, così come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: **"Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)."**

22) NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV).

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI , paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi**.

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n °8).